

Prot. 91/2013



TRIBUNALE DI ISERNIA



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA

## PROTOCOLLO D' INTESA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Il Tribunale di Isernia in persona del Presidente, dott. Vincenzo Di Giacomo e del G.O.P. dott. Francesco Morigine,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia, in persona del Presidente p.t. avv. Maurizio Carugno

Le associazioni Cammino, Figli per i figli, O.N.D.I.F. e A.M.I.

### PREMESSA

L'art. 411, primo comma, c.c. in materia di amministrazione di sostegno contiene l'espresso richiamo all'art. 370 c.c. rubricato "Gratuità della Tutela", prevedendo quindi, di norma, la gratuità dell'incarico, ma contemplando la possibilità di riconoscere al tutore (e, dunque, all'amministratore di sostegno) un'equa indennità, *considerando l'entità del patrimonio e la difficoltà dell'amministrazione.*

Partendo dunque da presupposto della gratuità dell'incarico, il combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c. consente di riconoscere al tutore e, dunque, all'amministratore di sostegno, un'equa indennità in relazione all'impegno profuso in beneficio del tutelato/amministrato.

Perché possa definirsi equa, l'indennità deve essere finalizzata a compensare il patrimonio perduto, in termini di spesa e di tempo (sottratto ad altre attività), da parte dell'amministratore di sostegno e proporzionata all'attività svolta dall'amministratore di sostegno. Nella liquidazione, dunque, nella sua valutazione discrezionale circa il quantum dell'indennità, il giudice dovrà fare riferimento al parametro dell'equità.

Con l'ordinanza n. 1073 del 6 dicembre 1988 la Corte Costituzionale ha espressamente individuato nell'entità del patrimonio e nelle difficoltà della sua gestione i criteri della determinazione dell'indennità. La stessa ordinanza esclude l'indennizzabilità per l'assistenza

personale eccedente i doveri dell'ufficio. Infatti la cura della persona può essere contemplata anche come unica finalità dell'amministrazione di sostegno, essendo l'istituto volto a garantire protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, limitandone nella minor misura possibile la capacità di agire (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 26/07/2018, n. 19866 rv. 650197-01), ma *"il compito dell'amministratore di sostegno resta fundamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la "cura della persona", poiché l'art. 357 cod. civ., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 tra le "norme applicabili all'amministrazione di sostegno" (Cass. pen. Sez. V, 19/10/2015, n. 7974).*

Ciò significa che il giudice tutelare, nella determinazione del quantum dell'indennità, deve tenere conto della capienza del patrimonio del beneficiario (motivo per cui, qualora il beneficiario non abbia la disponibilità economica, non sarà possibile liquidare alcuna indennità, posto che questa non deve in alcun modo gravare sulle sue risorse) e della difficoltà della sua gestione, in termini di impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso, di tempo speso, di costi sostenuti. Nella liquidazione il giudice, all'interno dello scaglione, dovrà poi valutare il flusso delle entrate annue in rapporto al flusso delle uscite valorizzando l'apporto positivo che l'attività dell'amministratore di sostegno ha avuto sulla conservazione o, meglio, sull'incremento del patrimonio nonostante la gestione delle varie spese.

Pertanto, a meno che nel decreto di nomina di cui all'art. 405 cod. civ. non sia indicato nello specifico il compito di cura della persona del beneficiario, l'amministratore di sostegno non ha tale onere, sebbene sia sempre opportuno che, in caso di necessità, egli ne riferisca a chi di competenza.

Per conseguire tali finalità in alcuni Tribunali, tali principi sono stati trasposti in cc.dd. "tabelle", che si applicano nei vari Fori come fossero veri e propri "codici" in materia.

Tali "tabelle" sono state create tenendo conto, appunto, dei parametri sopra indicati, calcolando cioè le percentuali sulla base dell'entità del patrimonio e a seconda della difficoltà della gestione, partendo dal patrimonio del soggetto debole ed incrementando il risultato in ragione della "difficoltà dell'amministrazione". All'importo così ottenuto, vengono aggiunte le spese documentate, che, in caso di richiesta, vengono liquidate dal Giudice con apposita indicazione, di modo che tali spese non vengano eventualmente sottoposte a tassazione.

Anche presso il Tribunale di Isernia si è deciso di procedere all'adozione di un protocollo interno per la liquidazione delle indennità così da offrire agli operatori del settore un criterio sistematico ed uniforme.

La tabella è stata parzialmente mutuata da quella predisposta dal tribunale di Roma.

Presupposto della liquidazione è che il pagamento dell'indennità non dovrà mai pregiudicare il beneficiario, pertanto laddove il patrimonio sia minimo o nullo, la richiesta non potrà essere accolta. Ne segue che nella fascia fino ad € 6.000,00 si è ritenuto opportuno non consentire alcuna liquidazione, lasciando il solo rimborso delle spese.

Nella concreta liquidazione si è ritenuto di dover lasciare spazio alla discrezionalità del Giudice, che dovrà valutare caso per caso, sempre tenendo in considerazione i criteri previsti, quale sia l'equa indennità da corrispondere all'amministratore di sostegno.

Le tabelle di calcolo riguardano un anno di gestione dell'amministrazione di sostegno, oppure un periodo di tempo inferiore, qualora l'amministrazione di sostegno sia stata prevista per un arco temporale determinato ed inferiore ad un anno e non venga alla scadenza rinnovato l'incarico. La vigenza delle tabelle viene determinata in un triennio (2019/2022), alla scadenza del quale esse verranno riviste e gli importi adeguati di conseguenza.

Quanto ai criteri da adottare nella liquidazione, posto che non è prefissato un'indennità minima (non essendo previsto né prevedibile alcun obbligo di liquidazione stante la tendenziale gratuità dell'ufficio) come ben argomentato nell'analoga tabella approvata dal Tribunale di La Spezia, le indennità liquidate sulla base delle percentuali calcolate nelle tabelle dovranno tenere in considerazione i seguenti criteri: la capienza del patrimonio del beneficiario rapportata alla difficoltà della sua gestione in termini di impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso, di tempo speso, di costi sostenuti anche alla luce della variazione complessiva subita dal patrimonio del beneficiario a decorrere dall'apertura dell'amministrazione e in funzione delle prospettive patrimoniali future. La valutazione dovrà dunque tenere conto oltre che dell'entità del patrimonio e della complessità dell'attività di gestione, anche del risultato ottenuto dall'ADS, ovvero dell'apporto positivo che l'attività dell'amministratore di sostegno ha avuto sulla conservazione o l'incremento del patrimonio nonostante la gestione delle varie spese. Nel caso in cui la gestione dell'amministrazione di sostegno richieda un impegno particolarmente gravoso per l'amministratore di sostegno, in termini di attività spesa per il beneficiario e dunque sottratta al suo lavoro, il giudice, sempre

nei limiti della sua discrezionalità, potrà anche valutare di corrispondere un'indennità che superi la percentuale massima prevista per quel determinato scaglione di valore.

Qualora, al contrario, l'amministrazione di sostegno risulti particolarmente lineare (sia perché in piedi da diversi anni, sia perché già lineare di per sé stessa), la liquidazione dell'indennità dovrà tenere in considerazione, se non altro, la permanente responsabilità del patrimonio che resta in carico all'amministratore di sostegno, con tutti i rischi e le conseguenze ad essa correlati. Questo fa sì che l'amministratore di sostegno, seppur in minima parte, dovrà sempre adoperarsi, durante l'anno di gestione, per far sì che il patrimonio del beneficiario si conservi e non subisca nocumento. Per cui sarà giusto riconoscere all'amministratore di sostegno un'indennità, sebbene minima.

In presenza di un beneficiario di giovane età con un patrimonio "statico" (nel senso che non vi è una possibilità di aumento, per tutta una serie di motivazioni, ma solo di mantenimento), le percentuali per la liquidazione delle indennità dovranno essere applicate molto oculatamente per fare in modo che l'indennità stessa non vada, nel giro di pochi anni, a prosciugare il conto dell'amministrato. In casi molto particolari, qualora il Giudice ritenga che la percentuale prevista dalle tabelle possa andare a grave discapito del patrimonio del beneficiario, può applicare una percentuale inferiore, purché venga sempre e comunque tenuto in considerazione il criterio dell'impegno profuso dall'amministratore di sostegno. In presenza di un beneficiario molto anziano, seppur con un patrimonio "statico", o di un beneficiario giovane o di uno anziano con un patrimonio in costante aumento, il Giudice ben potrà, invece, liquidare un'indennità maggiore, sempre tenendone in considerazione l'incisività sul patrimonio. L'amministratore di sostegno, nella sua d'indennità, dovrà dunque ben specificare se il patrimonio del suo beneficiario è un patrimonio con possibilità di incremento o meno e spiegarne le motivazioni.

La nozione di patrimonio, o meglio di valore del patrimonio sul quale effettuare la liquidazione dell'indennità all'ADS – che come detto si effettua anche tenendo conto dell'attività espletata dall'ADS – è dato dalla somma della liquidità, del valore degli investimenti e delle proprietà alla data del rendiconto, decurtate dalle passività a tale data.

Per non sovraccaricare gli uffici di istanze ex art. 379 c.c., guardando anche al parametro normativo di riferimento (art. 380 c.c.) – che prevede il conto della gestione annuale-, la richiesta di indennità può essere presentata con cadenza annuale contestualmente al

rendiconto ed alla relazione. In casi particolari, può essere concessa anche per periodi più brevi (il valore previsto dal protocollo è, in questo caso, ridotto proporzionalmente).


La mancata richiesta di indennità per un anno non dà diritto, per l'anno successivo, ad una richiesta raddoppiata, posto che l'indennità non è un diritto soggettivo del tutore/amministratore.

Il presente protocollo va trasmesso a tutti i Magistrati, togati ed onorari del Tribunale nonché, a cura del Consiglio dell'Ordine, a tutti gli avvocati del circondario di Isernia. Va, altresì, pubblicato sul sito web del Tribunale di Isernia e sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia.

Isernia, 4 luglio 2019

Il Presidente del Tribunale

dott. Vincenzo Di Giacomo




Il G.O.P.

avv. Francesco Morigine



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

avv. Maurizio Carugno



"Cammino"

avv. Benedetta Iannone




"Figli per i figli"

avv. Luigi Fantini



"O.N.D.I.F."

avv. Elena Bertoni



"A.M.I."

avv. Elisabetta Iarussi



Depositato in Segreteria

4-7/13

IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Nicoletta VERRATTI)

## TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITÀ

PATRIMONIO LIQUIDO espresso in Euro	LIQUIDAZIONE	AUMENTO in considerazione del patrimonio immobiliare e della complessità
Fino a 6.000,00	Solo rimborso spese documentate	nessuno
Da 6.001,00 a 20.000,00	Fino al 10%	Fino a +50%
Da 20.001,00 a 50.000,00	Fino a € 3.500,00	Fino a +50%
Da 50.001,00 a 100.000,00	Fino a 6.000,00	Fino a +50%
Da 100.001,00 a 300.000,00	Fino a 9.000,00	Fino a +50%
Da 300.001,00 fino a 500.001,00	Fino a 12.500,00	Fino a +50%
Da 500.001,00 fino a 750.000,00	Fino a 15.000,00	Fino a +50%
Da 750.001,00 fino a 1.000.000,00	Fino a 18.000,00	Fino a +50%
Oltre 1.000.001,00	Fino al 2%	Fino a +50%



...  
 ...  
 ...  
 ...